

Impianto di trattamento e depurazione acque reflue e fanghi e provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)

T.A.R. Toscana, Sez. II 17 giugno 2024, n. 757 - Cacciari, pres.; Faviere, est. - Associazione Italiana per il World Wide Fund For Natura Onlus ed a. (avv.ti Specca, Tamburini e Vigni) c. Regione Toscana (avv. Ciari) ed a.

Acque - Impianto di trattamento e depurazione acque reflue e fanghi - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) - Adeguamento impiantistico inerente alla linea acque, alla linea fanghi e alla sostituzione di un inceneritore - Pronuncia positiva di compatibilità ambientale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Società Gestione Impianti Depurazione Acque – GIDA S.p.a., società a partecipazione pubblica, gestisce un impianto di trattamento e depurazione acque reflue e fanghi, in cui è presente anche un inceneritore, denominato “Baciavallo”, sito nel Comune di Prato.

In data 28.09.2018 la Società ha presentato istanza di avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 73-bis della L.R. 10/2010, allegando un progetto di adeguamento impiantistico implicante interventi di *revamping* sulla linea acque, interventi tecnologici sulla linea fanghi con l’inserimento di digestori anaerobici, sezione di essiccamento e impianti di cogenerazione energetica nonché la sostituzione dell’impianto di termovalorizzazione dei fanghi.

La Regione, dopo aver attivato il procedimento di cui al citato art. 27-bis, effettuato le dovute pubblicazioni e convocato apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, ha emanato la DGR n. 1362 del 02.11.2020 con cui esprime pronuncia positiva di compatibilità ambientale e rilascia l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, entrambe con prescrizioni.

2. Avverso tale provvedimento sono insorte le associazioni ambientaliste e i cittadini residenti nella zona interessata, meglio indicati in epigrafe, con ricorso notificato il 30.12.2020, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamentano, in dodici distinti motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Per resistere al gravame si sono costituiti: il Comune di Prato (il 14.01.2021), il Ministero della Cultura - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato nonché la Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (il 11.06.2021), che eccepisce difetto di legittimazione passiva; la Regione Toscana e la GIDA S.p.a. (il 23.02.2021), che hanno depositato copiosa documentazione e memorie (rispettivamente il 22.03.2024 e il 23.03.2024) unitamente ai ricorrenti (il 22.03.2024 e il 2.04.2024).

Alla udienza pubblica del 24.04.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Preliminarmente il Collegio ritiene di poter prescindere, in ragione degli esiti nel merito della causa, dall’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta nullità degli atti impugnati ex art. 21-*septies* della L.241/1990 e in subordine violazione dell’art. art. 27-*bis* del D.Lgs 152/2006 e del 21-*octies* e della L. n. 241/1990.

In sostanza i ricorrenti lamentano la violazione dei termini perentori di cui all’art. 27-*bis*, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 sostenendo che, con nota del 12.03.2019, l’amministrazione regionale avrebbe chiesto integrazioni documentali e, su richiesta della Società, con nota del 21.03.2019, ha concesso la proroga di 180 giorni prevista dal comma 5 dell’art. 27-*bis* assegnando, quale termine finale, la data del 7.10.2019, ben oltre i 180 giorni di legge. Ciò determinerebbe la nullità degli atti seguenti o, in subordine, la loro illegittimità, considerando altresì che nella PEC con cui la Società ha risposto si fa menzione di successivi invii che avrebbero ulteriormente prolungato i termini di consegna della documentazione.

La doglianza non coglie nel segno.

Come correttamente evidenziato dall’amministrazione il computo riportato nel ricorso non è conforme a legge.

È pacifico tra le parti che, con la nota del 12.03.2019, l’amministrazione concedeva 30 giorni alla proponente per la produzione della documentazione integrativa (che quindi andava consegnata al 11.04.2019).

I 180 giorni concessi con nota del 21.03.2019 hanno l’effetto di sospendere i termini del procedimento in corso, incluso il termine di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste, sommandosi a quest’ultimo per il computo finale della scadenza (per un totale di 210 giorni).

Se ne deduce che la scadenza del 7.10.2019 è compatibile con i termini previsti per legge e che non vi è stata violazione dei termini perentori di cui all’art. 27-*bis*, comma 5.

I plurimi invii della documentazione integrativa, peraltro, si riferiscono alle diverse PEC trasmesse tutte in data 4.10.2019 (protocate il 7.10.2019), nel rispetto dei termini previsti (cfr. doc. n. 11 della controinteressata).



Il motivo pertanto è infondato.

5. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione dell'articolo 22 del d.lgs. 152/ 2006 e dell'allegato VII, della L.R.T. n. 10/2010, art. 50, e della delibera CRT n.94/ 2014; eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, carenza di istruttoria e sviamento di potere.

I ricorrenti lamentano la mancata valutazione delle alternative di localizzazione dell'impianto.

Nel secondo motivo lamentano che l'amministrazione procedente avrebbe errato nel considerare il progetto come una modifica ad impianto esistente e non come un rifacimento totale del polo (per tutte le linee di trattamento nonché per il termovalorizzatore). Una corretta qualificazione dell'intervento avrebbe richiesto le opportune verifiche e comparazioni localizzative, in sede di VIA, secondo i criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - PRB (cui alla DCR 94/2014 - allegato 4).

Nel terzo motivo lamentano la carenza progettuale delle alternative di localizzazione in relazione al generale obbligo di valutazione delle stesse in sede di VIA, inclusa la cd. "opzione zero".

La doglianza non merita condivisione.

È dimostrato in atti che nel corso dell'istruttoria procedimentale il competente settore regionale (Servizi Pubblici Locali, Energia ed Inquinamenti) ha evidenziato che le attività di progetto sono localizzate all'interno dell'attuale perimetro e che trattandosi di modifica, non si prefigura di per sé la condizione di nuovo impianto.

Dalla lettura degli atti impugnati e del progetto presentato è incontrovertito tra le parti che le attività prevedono l'inserimento di nuove apparecchiature all'interno della linea fanghi (tre impianti di digestione anaerobica e quattro unità di cogenerazione) nonché la sostituzione del termovalorizzatore esistente.

Risulta non contestato che il nuovo termovalorizzatore, oltre che tecnologicamente più avanzato, avrà dimensioni ridotte rispetto all'esistente mentre il *revamping* della linea fanghi è destinato alla implementazione della attuale capacità di trattamento e autosmaltimento senza comportare diminuzione della attuale capacità depurativa dell'impianto (quanto emerge dal contributo ARPAT del 16.04.2020, cfr. doc. 21 di parte resistente).

Ciò risulta compatibile con la definizione di "modifica" recata all'art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (secondo il quale costituisce "modifica" la "*variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente*" nonché "modifica sostanziale" la "*variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana*").

I parametri di localizzazione invocati dai ricorrenti e previsti dal PRB sono imposti dalla normativa regionale esclusivamente per i "nuovi impianti" (come risulta dalla lettura dell'allegato 4 alla DCR n. 94/2014, cfr. all. 3 di parte resistente). L'impianto di cui si controverte è esistente, è già stato sottoposto a procedure di VIA quanto alla sua collocazione territoriale e non muterà la propria localizzazione in conseguenza delle modifiche in progetto.

Ai sensi dell'art. 199, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, il contenuto necessario del piano regionale di gestione rifiuti è composto dalla specificazione dei "*criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti*".

Secondo il Consiglio di Stato, la pianificazione regionale in materia di rifiuti risponde ad una esigenza di equilibrato sviluppo territoriale. Pertanto, l'imposizione di specifici "vincoli inibitori" assolve all'indeclinabile bisogno di impedire l'utilizzo di aree potenzialmente non idonee (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24/03/2023, n. 2997).

Anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto la necessità che tale piano adatti i criteri di esclusione di certe porzioni di territorio alla effettiva conformazione dello stesso, fuggendo divieti astratti che, anche in quanto formulati senza una visione sinottica della pianificazione, rischiano di tradursi in un forte ostacolo alla (se non persino nella impossibilità di) realizzazione degli impianti (cfr. Corte cost., 21/12/2020, n. 272).

Ne deriva che la realizzazione di un progetto di modifica dell'impianto e la permanenza dello stesso nei confini territoriali in cui è già collocato non implicano un obbligo di verifica puntuale dell'area in rapporto ai criteri di localizzazione previsti dal PRB.

In via generale, inoltre, occorre evidenziare che lo studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 152/2006, deve contenere la descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali.

Con specifico riferimento alle alternative di localizzazione si richiama il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa che esclude qualsivoglia sindacato del giudice amministrativo sull'opinabilità della valutazione tecnica dell'amministrazione, laddove quest'ultima non si palesi manifestamente illogica, irrazionale, arbitraria ovvero fondata su una non corretta applicazione delle regole tecniche. Nelle decisioni di compatibilità ambientale, riguardanti gli aspetti di localizzazione di un'opera, inoltre, non vengono ad emersione soltanto questioni specialistiche involgenti la discrezionalità tecnica, bensì anche valutazioni di opportunità che costituiscono espressione della discrezionalità amministrativa sindacabile, anch'essa, esclusivamente per univoci e inconfutabili vizi logici o di completezza o

correttezza dell'istruttoria (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7/09/2020, n. 5380; Cons., Stato, Sez. II, 18/01/2024, n. 584).

Nel caso di specie risulta incontroverso che nel SIA presentato dalla proponente è contenuto un capitolo dedicato alla descrizione delle *“motivazioni e delle finalità del progetto, delle alternative progettuali considerate, ivi inclusa l'alternativa o opzione zero, nonché indicazione delle motivazioni dell'alternativa prescelta”*, in cui sono illustrate le finalità del progetto (paragrafo 6.1), l'alternativa zero (paragrafo 6.2), le altre alternative progettuali non localizzative considerate (paragrafo 6.3) e la scelta del sito realizzativo (paragrafo 6.4, cfr. Doc. n. 4 di parte resistente).

In quest'ultimo paragrafo vengono presentate le ragioni di scelta della localizzazione delle attività di progetto all'interno del sito Baciacavallo, in una area oggi destinata a verde, mentre nel paragrafo 6.2 l'alternativa zero viene rappresentata dalla prosecuzione dell'attività dello stabilimento nella configurazione attuale. Tale aspetto è stato altresì integrato con uno studio prodotto in istruttoria (denominato *Life cycle assessment di alternative progettuali per il trattamento e smaltimento di fanghi di depurazione*, cfr. doc. 16 di parte resistente), dal quale emerge che l'alternativa zero risulta di gran lunga non preferibile.

Ne consegue che, per la peculiarità del progetto di adeguamento dell'impianto esistente, la prospettazione della collocazione delle attività di progetto all'interno del sito esistente risulta del tutto ragionevole e non in contrasto con le previsioni di cui all'art. 22 e all'allegato VII alla seconda parte del D.Lgs. n. 152/2006.

Per tali ragioni il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati.

6. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'allegato VII della parte seconda del decreto, dell'art. 50 della L.R.T. n. 10/2010, degli artt. 1, 4, 13 della Direttiva 2008/1998 CE; degli artt. 177, 178, 179, 181 e 182 D.Lgs. n. 152/2006, della D.C.R. n. 94/2014 in ordine ai criteri di gestione della gerarchia dei rifiuti (allegato di piano 1).

I ricorrenti lamentano la totale omissione della verifica delle alternative riguardo alla utilizzazione dei fanghi, per i quali il progetto prevede il solo incenerimento. Ciò, in assenza di specifiche motivazioni, si porrebbe in contrasto con l'ordine gerarchico di trattamento esplicitato, in coerenza con l'art. 177 del D.Lgs. n. 152/2006, dall'allegato 1 al PRB.

Nel quinto motivo evidenziano che lo stesso art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006 relegherebbe lo smaltimento dei rifiuti ad ipotesi residuale, da optare in caso di impossibilità tecnica ed economica ad esperire le operazioni di riutilizzo e riciclaggio degli stessi. Ciò renderebbe la valutazione compiuta dalla Regione illegittima per non aver adeguatamente valutato tali alternative progettuali.

Le doglianze non possono essere condivise.

La valutazione delle alternative progettuali in sede di VIA, come già ampiamente ribadito nell'esame dei precedenti motivi, soggiace a limiti rigorosissimi di sindacato da parte del Giudice Amministrativo. Il potere dell'Autorità procedente è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico- valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico - scientifiche specialistiche proprie di settori disciplinari caratterizzati da ampi margini di opinabilità.

Di conseguenza, l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, altrimenti opinabile.

Ciò premesso, il Collegio rileva che la censura, nei termini in cui è articolata, non ha evidenziato manifesti sintomi di erroneità dei presupposti, illogicità e illogicità della valutazione delle alternative progettuali.

È pur vero che il PRB, all'allegato 1, nell'ambito della sezione conoscitivo programmatica, affronta la tematica dei fanghi di depurazione civile e, dopo averne descritto il regime giuridico, evidenzia che il d.lgs. 152/06 stabilisce (articolo 127, comma 1) che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione; il medesimo articolo stabilisce inoltre che i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.

Il PRB evidenzia altresì che lo spandimento dei fanghi di depurazione a beneficio dell'agricoltura è un'attività per la quale sono prescritte specifiche autorizzazioni e previsti determinati processi attuativi, disciplinati dal d.lgs. 99/92, che costituisce la normativa tecnica di riferimento specifico. I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane sono classificati dal d.lgs. 152/06 come rifiuti speciali ed identificati con codice CER 190805.

A valle di tali considerazioni il PRB, nell'evidenziare le principali criticità programmatiche, rileva che i consistenti interventi di potenziamento e razionalizzazione della rete regionale di depurazione delle acque reflue, previsti a oggi dalla pianificazione di settore vigente, aumenteranno nel medio-lungo periodo la produzione regionale di fanghi di depurazione. Nel documento, pertanto, si ritiene rilevante dare attuazione alla seguente gerarchia di interventi:

- in via prioritaria si indica come necessaria una strategia che orienti flussi significativi verso utilizzi agronomici a norma e nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. 99/92 e della normativa tecnica regionale di settore di cui al DPGRT n. 14/R del 2004;
- in alternativa favorire l'invio di quote di fanghi con caratteristiche idonee al compostaggio, in miscelazione con le altre matrici organico - umide selezionate alla fonte tramite RD, frazioni ligneo - cellulosiche e/o altre biomasse compostabili,

da attuarsi presso gli impianti autorizzati sia pubblici che privati;

- in ulteriore alternativa può essere prevista l'utilizzazione di fanghi come mezzo per produrre energia in impianti dedicati al recupero termico delle componenti energetiche dei rifiuti (tale utilizzazione potrà essere preceduta da eventuali processi di pretrattamento dei fanghi finalizzati a conferire loro caratteristiche di compatibilità con le specifiche condizioni di processo, nonché adeguato potere calorifico rispetto alle aspettative dell'impianto di ricevimento finale);

- infine, come fase residuale, e per i soli flussi non altrimenti recuperabili, si prevede la collocazione finale in discarica dei fanghi stabilizzati e palabili, presso gli impianti di stoccaggio finale controllato (cfr. all. n. 2 di parte resistente).

Tale ordine gerarchico, pertanto, lungi dall'assumere valore regolamentare o rigidamente prescrittivo, come sostenuto dai ricorrenti, esprime un ordine di preferenza in chiave programmatica di medio e lungo periodo. Del resto anche l'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006 definisce lo smaltimento dei rifiuti una opzione residuale subordinatamente alle difficoltà tecniche ed economiche nell'adozione di soluzioni alternative di riutilizzo dei rifiuti.

In tale contesto risultano apprezzabili le argomentazioni di parte resistente che evidenzia come la percorrenza delle opzioni di tale gerarchia di interventi (che predilige l'utilizzo in agricoltura e il compostaggio rispetto allo smaltimento termico) deve tenere in considerazione le difficoltà tecniche di impiego delle alternative previste.

Anche la giurisprudenza ha evidenziato come la disciplina di cui al D.Lgs. n. 99/1992 (recante Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) oltre a risultare datata, deve essere letta alla luce della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 con particolare riguardo all'impiego delle operazioni di bonifica per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura. *“L'uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell'allegato 5, al titolo V, parte IV, D.Lgs. n. 152/2006), salvo siano espressamente previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di dettaglio (decreto n. 99 del 1992) relativa allo spandimento dei fanghi o in provvedimenti successivamente emanati”: non può quindi ammettersi “un uso indiscriminato di sostanze tossiche e nocive, non nominate come pericolose ex positivo iure, ponendosi piuttosto un problema di limiti e di tollerabilità dei fanghi in sintonia con le finalità perseguite di tutela ambientale e di salvaguardia della salute della persona umana” (Cass. pen., sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958)”* (Cons. Stato, Sez. II, 26/03/2021, n. 2561).

Risulta incontrovertito tra le parti il dato evidenziato dall'amministrazione resistente secondo cui i fanghi generati dall'impianto di Baciacavallo derivano da reflui di tipo urbano e industriale, con la conseguenza che sono soggetti alla presenza di sostanze contaminanti anche pericolose e, conseguentemente, non impiegabili per l'utilizzo agronomico, così come risultano di difficile impiego per la produzione di *compost*, viste le analoghe cautele da considerare per un suo successivo utilizzo in agricoltura.

È altresì incontrovertito che il SIA della proponente configura un progetto che implementa elementi di economia circolare in cui, a monte del trattamento finale di incenerimento dei fanghi, è previsto un trattamento preliminare che ne riduce la produzione e prevede la produzione di energia elettrica sia nelle fasi precedenti, sfruttando il biogas prodotto nei digestori anaerobici (che alimentano cogeneratori a biogas e gas naturale), sia nella fase di incenerimento.

Ciò risulta peraltro considerato anche nel citato parere ARPA che evidenzia il miglioramento complessivo del trattamento dei fanghi attraverso l'installazione delle opere di progetto (cfr. doc. 21 di parte resistente).

Occorre altresì precisare che, in ragione del valore giuridico della gerarchia dei trattamenti di cui sopra, anche il fatto che l'energia elettrica di cui al progetto venga prodotta in un impianto classificato in D10 e non in R1 (ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) non può costituire di per sé profilo di illegittimità degli atti impugnati.

Ne consegue che le valutazioni espresse dall'amministrazione procedente non risultano affette né dalla violazione di legge lamentata né tantomeno da evidente irragionevolezza o travisamento dei fatti, per cui il quarto e il quinto motivo di ricorso sono infondati.

7. Con il sesto e settimo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione del Reg. CE 850/2004 come modificato dal Reg. UE 2019/1021 nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione dei “criteri di indirizzo per la valutazione sanitaria nei procedimenti ambientali” della Regione del 28.12.2016.

In particolare, con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente considerato la tematica degli inquinanti organici persistenti (POP). Con i regolamenti comunitari 2004/850/CE prima e 2019/1021/UE poi (recante regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti), in attuazione di convenzioni internazionali (non ultima la Convenzione di Stoccolma del 2001, approvata dall'Unione europea con Decisione 2006/507/CE del Consiglio), il legislatore comunitario persegue l'obiettivo di ridurre e per quanto possibile eliminare il rilascio in ambiente dei POP.

In particolare il regolamento UE n. 1021/2019 prevede che nel valutare proposte di “nuovi impianti o di modifiche significative di impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III del presente regolamento, è opportuno ricorrere alle linee guida sulle migliori tecniche disponibili e alle linee guida provvisorie e sulle migliori pratiche ambientali in relazione all'articolo 5 e all'allegato C della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti” (considerando 12). L'art. 5 e l'allegato C citati prevedono l'adozione di misure volte

alla riduzione di emissioni anche in caso di trattamento di fanghi di depurazione. La convenzione inoltre indirizza i firmatari verso la preferenza da accordare a tecniche, pratiche e processi alternativi che siano in grado di evitare la formazione e l'emissione delle sostanze POP.

La Regione avrebbe omesso di considerare gli obblighi derivanti da tali fonti normative con ciò determinando l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Con il settimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che nel provvedimento impugnato non sarebbe stato valutato l'effetto accumulo dei cd. microinquinanti (diossine, furani, PCB) nonché di tutti i metalli pesanti e delle componenti cumulabili al suolo, presi in considerazione nei criteri di indirizzo regionali citati. Il provvedimento, seguendo le indicazioni del SIA, si limiterebbe illegittimamente ad una valutazione delle concentrazioni al suolo presso i ricettori considerati, limitandosi ad apprezzare il fatto che i valori siano a norma e non che potrebbero essere forieri del peggioramento della qualità dell'aria.

Le doglianze non meritano condivisione.

Basti infatti considerare che, per quanto riguarda l'impianto esistente (in particolare il termovalorizzatore), è pacifico tra le parti che lo stesso risulti autorizzato con AIA rilasciata dalla Provincia di Prato in data 6.07.2015.

Il valore limite per le sostanze POP è quello previsto all'Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, vale a dire a 0,1 ng/Nmc. Il progetto prevede un nuovo valore limite di emissione per gli inquinanti organici persistenti citati che dovrà essere fissato tra 0,01 e 0,04 ng/Nmc, vale a dire inferiore rispetto all'esistente.

Dalla lettura del SIA inoltre, emerge che il nuovo impianto prevede l'introduzione di tecnologie alternative (digestione anaerobica), l'adozione della metodologia BAT (migliori tecniche disponibili) e realizza una rilevante riduzione di inquinanti organici persistenti (anche mediante l'impiego di un sistema di filtri integrato con carbone attivo specifico per la rimozione dei POP).

Non è pertanto condivisibile la censura nella parte in cui sostiene che l'istruttoria condotta non avrebbe considerato i profili di riduzione delle emissioni degli inquinanti. Quanto sopra emerge dalla piana lettura dei verbali della conferenza di servizi del 23.04.2020 e del 1.10.2020 (cfr. doc. n. 25 e 29 di parte resistente).

A ciò si aggiunga, come correttamente evidenziato dall'amministrazione regionale, che la sede per la verifica del rispetto di tali limiti è comunque quella autorizzativa. Il nuovo impianto, infatti, sarà assoggettato ad AIA, la quale soggiace a quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE, recepita con D.Lgs. n. 46/2014 (relativa alle emissioni industriali, prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e, pertanto, a quanto stabilito dal sopra citato considerando n. 12 del regolamento 2019/2021/UE.

Con riferimento alle sostanze inquinanti di cui al settimo motivo risulta agli atti che il SIA e l'istruttoria condotta dall'amministrazione abbiano illustrato e valutato la situazione del suolo e del sottosuolo nell'area interna ed esterna, con riferimento a diossine (PCDD), furani (PCDF), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e metalli. Correttamente l'amministrazione nelle proprie difese:

- rileva che il tema delle deposizioni al suolo è stato oggetto della istruttoria della citata AIA provinciale, per il rilascio della quale sono state effettuate rilevazioni e campionamenti in area interna - che hanno dimostrato il rispetto dei valori di cui alla colonna B, della Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (Siti ad uso Commerciale e Industriale) - nonché all'esterno, dove i valori erano tutti inferiori alle concentrazioni di cui alla colonna A della medesima Tabella 1 (Siti ad uso Verde pubblico e privato e residenziale);

- dimostra come siano stati positivamente valutati i monitoraggi effettuati, in forza delle prescrizioni della citata AIA, dalla Società nel corso dell'esercizio dell'impianto stesso. Ciò viene documentato con la "Relazione tecnica campagne di monitoraggio con deposimetri" (allegato n. 12 al SIA, valutato in sede istruttoria dalla conferenza di servizi, cfr. doc. 5 di parte resistente) in cui si riportano gli esiti di campagne svolte tra il 2015 e il 2018, dalle quali emerge la scarsa concentrazione o rispondenza ai limiti normativamente fissati delle emissioni per diossine, IPA, Arsenico, Cadmio, Tallio nonché Manganese e Rame. Stessi risultati si ottengono dai monitoraggi nel terreno (come risulta dal diverso "Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo", allegato 9 al SIA, cfr. doc. n. 7 di parte resistente).

Ciò non consente di riconoscere né palesi carenze istruttorie né un macroscopico travisamento dei fatti che, alla luce della succitata giurisprudenza, potrebbero consentire di censurare l'operato dell'amministrazione.

Per quanto precede il sesto ed il settimo motivo di ricorso sono infondati.

8. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché eccesso di potere per carenza istruttoria.

In particolare i ricorrenti rinvergono la violazione dell'art. 20 citato nella presenza di prescrizioni (in particolare la n. 10 e 11 del parere impugnato) che demandano a future ed *"ulteriori migliorie che dovessero essere individuate a seguito della campagna di monitoraggio degli odori in atto e a seguito dei monitoraggi futuri, finalizzati a verificare l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni applicate nelle varie fasi di adeguamento dell'impianto"*. I ricorrenti sostengono che tali elementi di valutazione avrebbero dovuto far parte dell'istruttoria condotta dalla Regione per l'adozione del PAUR e non potrebbero essere procrastinate.

Anche questa doglianza non coglie nel segno.

Dalla lettura del provvedimento impugnato (in particolare dell'allegato alla delibera 1362/2020) emerge che l'impatto

olfattivo è stato oggetto di valutazione ed è oggetto di uno specifico paragrafo del parere in cui vengono considerati:
- uno “Studio meteo diffusionale delle ricadute odorigene nell’ambiente circostante da parte dell’impianto di depurazione nel futuro assetto operativo [...]” in cui vengono individuati lo scenario attuale, intermedio e futuro (con doppia alternativa); vengono esaminate le riduzioni delle emissioni odorigene per singoli elementi strutturali; vengono esaminate le mitigazioni delle emissioni per la “linea acqua” e per la “linea fanghi”;
- le positive valutazioni della ARPAT ed i suggerimenti dalla stessa forniti.

Le raccomandazioni censurate nel ricorso (riportate ai punti 10 e 11 del PAUR) altro non sono che il frutto di tale analisi e riguardano meri miglioramenti nella qualità di monitoraggio delle emissioni odorigene.

Ciò rende l’operato dell’amministrazione compatibile con le previsioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto il tema dell’impatto odorigeno è stato compiutamente analizzato sulla base di quanto contenuto nel SIA.

L’ottavo motivo, di conseguenza, è infondato.

9. Con il nono motivo si lamenta violazione dell’art. 32 della Costituzione, del principio di prevenzione e di precauzione di cui agli artt. 3 ter, 2 e 24 della L. 833/1978, dell’art. 27bis del d.lg 152/2006; eccesso di potere per carenza di istruttoria con riferimento alla omessa applicazione dei criteri di indirizzo per la valutazione sanitaria nell’ambito dei procedimenti ambientali della Regione Toscana, nonché alla delibera Ispra del Consiglio federale (documento 49 della seduta del 22 aprile 2015), contraddittorietà manifesta, illogicità e carenza di istruttoria, carenza di motivazione.

I ricorrenti, partendo dalla constatazione che l’analisi dell’impatto sulla salute era stata oggetto di integrazioni richieste in sede di istruttoria, evidenziano carenze rispetto a quanto preteso dall’amministrazione (che aveva assunto a riferimento quanto riportato nei “criteri di indirizzo per la valutazione sanitaria nell’ambito di procedimenti ambientali”, adottato dalla Regione in data 28 dicembre 2016, nonché l’analisi di rischio di cui alle Linee guida ISPRA di cui alla Delibera del Consiglio federale del 22 aprile 2015). In sostanza i ricorrenti lamentano che mancherebbero l’analisi e la valutazione dello stato sanitario della comunità esposta *ante operam* e delle eventuali criticità già presenti, giacché vi sarebbero dati non aggiornati e calati sul ristretto bacino di popolazione interessato dall’opera; mancherebbero indicazioni in ordine agli individui più sensibili nonché all’esposizione combinata a più fattori di rischio e la stima del rischio sanitario (come richiesto a pag. 6 dei criteri).

Si contesta la conclusione dello studio prodotto secondo la quale le evidenze tra tumori ed emissioni sarebbero inconsistenti ed insufficienti mentre dall’esame dello stato attuale e dagli esiti degli studi epidemiologici riportati, sempre nel citato studio, emergerebbero forti correlazioni tra le emissioni presenti e lo stato di salute della popolazione residente (soprattutto con riferimento all’incidenza di tumori sulla popolazione adulta).

La doglianza non persuade.

Occorre evidenziare che nel provvedimento (in particolare nell’allegato alla delibera impugnata), al capitolo “3.8 Componente Salute Pubblica”, la conferenza di servizi riporta l’iter istruttorio e le valutazioni compiute soprattutto dalla ASL Toscana Centro, competente in materia.

Ciò che emerge, in sintesi, è che le valutazioni integrative presentate dalla proponente sugli aspetti epidemiologici risultano adeguate rispetto a quanto richiesto in sede istruttoria, avendo prodotto il quadro storico dei dati sulla morbidità e mortalità richiesti e disponibili sulla base di studi condotti dalla Università di Firenze e dall’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica – ISPRO.

Il documento riporta la valutazione (già esplicitata in sede di conferenza di servizi del 23.04.2020) della ASL sulla natura dei dati richiesti nel caso di specie e le ragioni per le quali non è stata ritenuta necessaria una specifica VIS (Valutazione di impatto sanitario) né una indagine epidemiologica basata su coorti residenziali (cfr. pag. 42 doc. n. 32 di parte resistente).

Tali considerazioni (desunte da una interpretazione teleologica del contenuto delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità sulla Valutazione di Impatto Sanitario -VIS, alla luce del D.Lgs. 104 del 16/6/2017, recante *Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*) colgono nel segno nella misura in cui evidenziano che le valutazioni di impatto sanitario, come quelle di cui la ricorrente lamenta la mancanza, risultano utili ed efficaci prima di una nuova attività o della realizzazione di nuovi impianti, mentre hanno minore utilità se usate per valutazioni *ex post* in cui la modifica di scenario comporta necessariamente, o con estrema probabilità, un aumento delle emissioni. Nel caso di modifiche di impianti preesistenti e che prevedono una riduzione e non un peggioramento dell’impatto emissivo, come nel caso che qui interessa, tali valutazioni hanno una limitata portata in termini di garanzia di sicurezza sanitaria.

Per tali ragioni l’amministrazione ha ritenuto sufficienti le integrazioni dello SIA (anche in termini di aggiornamento dei dati, sulla base della considerazione che la conduzione di studi epidemiologici è di competenza di strutture sanitarie pubbliche) della proponente che si presentano funzionali alla redazione di un capitolo sanitario della VIA, redatto con dati completi descrittivi di contestualizzazione dell’opera “*con riferimento ai problemi di salute di chi vive nell’area dove è effettuata la modifica all’impianto, con informazioni su decessi, ospedalizzazione, incidenza di tumori, morbosità per malattie croniche, problemi alla nascita, malformazioni, indici di privazione sociale ed economica, stili di vita, e rivalutazione dei risultati emersi da studi condotti precedentemente nell’area. A seguito delle nostre richieste di*

adeguamento del testo originario presentato, il documento di GIDA a firma della dr.ssa Linzalone, a nostro parere, veniva incontro a queste esigenze di contestualizzazione sanitaria”.

Ciò ha indotto la conferenza a giudicare positivamente lo studio della proponente, in un contesto valutativo *pro futuro* in cui le emissioni in aria e sul terreno, a seguito dell'entrata in funzione del nuovo impianto di incenerimento, sono destinate a ridursi e a produrre un impatto irrilevante rispetto ai limiti di legge.

Le doglianze dei ricorrenti si presentano finalizzate a censurare l'assenza di considerazione sul dato epidemiologico esistente e non offrono argomenti determinanti per censurare la valutazione *pro futuro* condotta dalla conferenza dei servizi.

Quest'ultima infatti concentra la propria attenzione sullo scenario emissivo futuro valutando che, rispetto alla situazione esistente, la realizzazione del progetto contribuisce al quadro delle pressioni in termini emissivi trascurabili, comparando altresì tale rischio con gli effetti sul benessere complessivo della popolazione in termini di occupazione e servizi (evidenziando un effetto traino sulla principale risorsa produttiva del territorio, l'industria tessile e manifatturiera, attraverso un'opera di recupero dell'acqua e smaltimento dei residui).

In tale contesto la conferenza prende atto dei limiti dello studio denunciati nel ricorso (quali il riferimento ad un ambito territoriale più ampio di popolazione non calato esattamente sull'area di Baciavallone) e mette in relazione le evidenze sul rapporto tra tumore e impianto (anche esistente) con la presenza di varie forme di pressione ambientale comunque significative (quali “arterie stradali di scorrimento, attività industriali soggette ad AIA, densità abitativa elevata, aree ad alta deprivazione).

Ne consegue che l'istruttoria condotta sull'impatto di salute relativo al progetto di modifica dell'impianto esistente non risulta affetta dalle gravi carenze istruttorie e dalla evidente contraddittorietà lamentata dai ricorrenti.

Il nono motivo di ricorso è pertanto infondato.

10. Con il decimo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 6 e 7 della direttiva Habitat 1992/43/CEE; dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 5 del d.p.r. 157/97; degli artt. 87 e 88 della LR 30/2015; della DGR n. 644/2004 e della DGR n.119/2018; eccesso di potere per carenza di istruttoria contraddittorietà e illogicità.

I ricorrenti lamentano la mancata realizzazione di una valutazione o comunque di uno studio di incidenza ambientale, ai sensi della direttiva Habitat e della normativa derivata sopra rubricata, in ragione della vicinanza del progetto al sito Natura 2000 Stagni della piana Fiorentina e Pratese ZPS - ZSC - codice IT5140011, a circa 1,5 km (oltre un km in linea d'aria) dall'impianto. Lamentano altresì contraddittorietà interna al provvedimento nella misura in cui il competente settore regionale non ritiene necessario lo studio di incidenza ma comunque impone misure di mitigazione, evidenzia incidenza con la ZCS (relativamente ad alcune autorizzazioni in deroga, alle acque di scarico che attraversano l'area protetta ed alla presenza di specie tutelate) e ha manifestato l'esigenza di un piano di monitoraggio sugli effetti del progetto, oltre al fatto che tra le prescrizioni indicate ci sia il mantenimento del fondo inerbito della gora cd. del Palasaccio (salvo laddove non possibile l'effettuazione postuma di una VINCA, così violando l'art. 6 della direttiva Habitat e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006).

Le doglianze non colgono nel segno.

Occorre precisare che è pacifico tra le parti che l'area su cui insiste il progetto non ricade all'interno di Siti di Interesse Comunitario (SIC), Siti di Importanza Regionale (SIR), Zone di Protezione Speciale (ZPS) Zone Speciali di Conservazione (ZSC) Area Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL).

Dalla lettura del paragrafo 3.3 dell'allegato alla delibera impugnata (Componente Flora, Vegetazione, Fauna, Ecosistemi) emerge che la posizione del settore regionale competente in materia di tutela degli habitat e VINCA è stata costante durante l'intera istruttoria, ritenendo che non fosse necessario uno studio di incidenza in quanto, anche in ragione della distanza tra l'area protetta e l'impianto, manca una diretta incidenza della modifica dell'impianto stesso, e non sono presenti interferenze significative (come emerge nella comunicazione del competente settore regionale del 21.09.2020, cfr. doc. n. 27 di parte resistente). Per questa ragione il settore ha proposto la misura di mitigazione presente nel provvedimento (in sostanza la piantumazione di alberi e l'eliminazione di specie vegetali alloctone invasive).

Quanto alle incidenze rilevate per la cd. linea acqua che, secondo i ricorrenti costituirebbe elemento di contraddizione interna all'atto impugnato, dalla lettura dei diversi contributi (a partire da quello del 8.02.2018, cfr. doc. n. 8 di parte resistente) emerge che le maggiori preoccupazioni per le incidenze sulla area protetta riguardassero la fase della cantierizzazione delle opere e non la fase di esercizio e che il *revamping* della linea fosse auspicata dall'amministrazione proprio in chiave di tutela dell'area. Anche la incidenza relativa alle autorizzazioni ambientali in deroga si riferiscono alla fase di realizzazione delle opere e non all'esercizio dell'impianto (come rilevato nella comunicazione del 22.11.2019., cfr. doc. n. 18 di parte resistente). A tale fase si collega anche il piano di monitoraggio richiesto dall'amministrazione regionale e che il proponente ha fatto proprio nelle integrazioni dello SIA.

Quanto alla necessità, evidenziata nell'allegato alla delibera impugnata, del mantenimento inerbito della gora Palasaccio e, in alternativa, la realizzazione postuma di una VINCA, occorre evidenziare che tale alternativa (considerata sintomo di contraddizione e irragionevolezza dai ricorrenti) è posta in ragione di una controproposta di impermeabilizzazione della gora avanzata in conferenza di servizi dalla ASL per evitare i ristagni nel corso d'acqua. Lo studio di incidenza proposto, pertanto, non afferisce al SIA del proponente ma ad ipotesi di gestione di un'area che peraltro non è neanche nella

disponibilità giuridica di quest'ultimo (tanto è vero che la conferenza di servizi conclude per la non prescrivibilità al proponente dell'intervento).

Inconferente risulta infine il riferimento alla:

- DGR 118/2018 (recante *L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana*) giacché dagli atti sopra esaminati emerge che la conferenza di servizi ha preso in considerazione la possibilità di sottoporre a valutazione di incidenza il progetto, escludendola in ragione del parere del competente settore regionale;

- alla DGR 644/2004 (*Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 -Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale - SIR*) giacché il fatto che la conferenza non abbia preso in considerazione uno degli elementi di criticità della SIC IT5140011 (vale a dire: Realizzazione di impianti energetici) e una delle indicazioni per le misure di conservazione (vale a dire l'opportunità di applicare lo strumento della VINCA) non è in grado, a fronte delle valutazioni procedimentali condotte e sopra richiamate, di minare la ragionevolezza e la logicità delle valutazioni svolte.

Anche con riferimento ai profili di tutela degli habitat, pertanto, non sono ravvisabili né le violazioni di legge né i sintomi di grave irragionevolezza o contraddittorietà lamentati dai ricorrenti. Per tale ragione il decimo motivo di ricorso è infondato.

11. Con l'undicesimo ed il dodicesimo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta l'illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica recata nella delibera impugnata, sia per illegittimità derivata che per violazione dell'art. 142, lett. c), D.Lgs. n. 42/2004 e violazione della Delibera C.R. 37/2015 (recante PIT/PPR).

I ricorrenti ritengono l'autorizzazione paesaggistica illegittima per invalidità derivata dai vizi di cui ai precedenti motivi (undicesimo motivo) nonché per vizi propri (dodicesimo motivo).

Con riferimento a quest'ultima doglianza i ricorrenti sostengono che il progetto sia contrario al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e al Piano Paesaggistico Regionale (PSR) dal momento che tale pianificazione favorirebbe la realizzazione di insediamenti produttivi all'esterno delle fasce di pertinenza fluviale. Tali scelte sarebbero riprese dal Piano Strutturale del Comune di Prato.

Vi sarebbe altresì contrarietà con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che promuove il recupero del sistema delle gore e la realizzazione di infrastrutture tecnologiche in aree defilate rispetto alle strutture collettive.

I ricorrenti lamentano anche incompatibilità con la classificazione territoriale data dal Regolamento Urbanistico del Comune di Prato.

L'area sarebbe inclusa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (comma 1 lett c), che tutela "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"). Il proponente non avrebbe soddisfatto le richieste del competente settore regionale che chiedeva prescrizioni.

I ricorrenti infine contestano che l'autorizzazione non avrebbe tenuto in debita considerazione l'impatto visivo dell'opera che sul piano percettivo impatterebbe in modo considerevole sulla Area Naturale di Interesse Locale (ANPIL) Cascine di Tavola e sulla Villa Medicea di Poggio a Caiano.

Il motivo è infondato.

Dalla lettura degli atti impugnati e di quelli istruttori emerge che il progetto non si pone in contrasto con gli strumenti di pianificazione regionale né con quelli comunali e, tantomeno, risulta violato il vincolo paesaggistico insistente sulla zona.

Il competente settore regionale, sin dai primi contributi, non ha ravvisato contrasti con il PIT/PPR, limitandosi a prescrivere la verifica di sussistenza e consistenza del corso d'acqua (Gora Romito) per la valutazione del *buffer* (e quindi l'insistenza del vincolo) nonché il ripristino dei luoghi a seguito dello smantellamento degli impianti vetusti e misure di mitigazione dell'impatto visivo.

Quanto alla presenza e all'impatto sull'area soggetta a vincolo, la delibera riporta che il competente Settore dell'amministrazione regionale, nell'ultimo contributo prodotto (in data 29.09.2020), ritiene che sia la verifica del *buffer* di sponda fluviale che le proposte di motivazione dell'impatto visivo sono state soddisfatte. Parte ricorrente sul punto si limita invece a dedurre in via del tutto ipotetica, senza fornire prove, che le misure non sembrano in linea con il *buffer* poiché il vincolo continuerebbe ad interessare quanto meno la metà dell'area di intervento, senza specificare se le opere oggetto del PAUR siano comprese in tale porzione di area o meno.

Il medesimo Settore amministrativo attesta la conformità con il PIT-PPR a patto che il progetto segua alcune prescrizioni (smantellamento del vecchio inceneritore e restituzione dell'area con un tipo di pavimentazione permeabile o verde; per i nuovi manufatti adottare una gamma differente di colori e superfici non riflettenti, maggiormente integrate con i caratteri del paesaggio d'ambito). Tali prescrizioni sono state assorbite nel SIA.

Anche il Comune di Prato ha confermato, in sede di Conferenza di Servizi, la conformità ai propri strumenti urbanistici in quanto l'area ha una destinazione d'uso compatibile (St1: Impianti tecnologici: impianti tecnici per la distribuzione di

acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue) o dotate di condizioni di trasformazione. Anche il nuovo Piano Operativo (entrato in vigore in corso di approvazione del progetto, il 15.11.2019) colloca l'area di intervento in un ambito classificato "ACtr - Aree per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti" (disciplinato all'art. 32 delle NTA) (cfr. doc. n. 32 di parte resistente).

Non persuade la censura afferente la non conformità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) poiché la realizzazione degli impianti in aree defilate rispetto alle strutture collettive non può che riguardare le nuove realizzazioni.

Quanto all'impatto visivo i ricorrenti si limitano a proporre una valutazione alternativa a quella fornita dall'amministrazione senza dimostrarne la irragionevolezza o la evidente illogicità. L'amministrazione resistente evidenzia nelle proprie memorie che sia il Comune di Prato che la Soprintendenza hanno rilasciato parere favorevole, sottolineando che dai punti di interesse rimarcati nel ricorso è percettibile l'intera zona industriale di Prato (cd. Macrolotto) e non solo l'impianto di cui si controverte.

Ne discende che l'undicesimo e le plurime censure di cui al dodicesimo motivo non sono fondate.

12. Il ricorso nel suo complesso è infondato e pertanto deve essere respinto.

13. Le spese seguono la soccombenza in favore della Regione Toscana e della GIDA s.r.l. e sono liquidate come da dispositivo; sono compensate nei confronti del Ministero della Cultura, della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e del Comune di Prato in ragione della attività difensiva di mero stile; nulla spese nei confronti della ARPAT, dell'IRPET, della Azienda USL Toscana Centro, del Comune di Poggio a Caiano, della Provincia di Prato, della Autorità Idrica Toscana, del Consorzio di Bonifica Tre - Medio Valdarno, della Publiacqua S.p.a., non costituiti in giudizio.

(Omissis)